

Rep.n.

COMUNE DI URBISAGLIA

CONTRATTO DI APPALTO

~~per il Trasporto scolastico, servizi sociali, educativi, ricreativi. Sportivi e culturali. CIG~~

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ due del mese di

_____alle ore 10,30 nell'Ufficio del Segretario

del Comune di URBISAGLIA

AVANTI A ME

Dr. _____ Segretario comunale del Comune di URBISAGLIA,

munito di firma digitale, domiciliato per la carica presso la sede del

Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di

comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge,

SONO COMPARI

1) **MASSIMO RASTELLI**, nato Mogliano il 12.08.1953 e residente in

Urbisaglia, Responsabile del Settore trasporti, domiciliato per la Sua carica

presso la sede del **Comune di URBISAGLIA**, munito di firma digitale, il

quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune stesso con sede

in Corso Giannelli n. 45, codice fiscale 00264420431 che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità anche **Comune**, autorizzato a stipulare i

contratti secondo quanto previsto dal regolamento per l'organizzazione

degli uffici e servizi e per dare esecuzione alla Determinazione dirigenziale

n. ___ del _____ dall'altra parte:

2) _____ NATO A _____, Residente A

_____ CF _____

munito di firma digitale, il quale interviene nel presente atto in qualità di

LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

_____ che nel perseguo del presente

atto verrà chiamata per brevità ditta appaltatrice.

I suddetti signori, della cui identità personale e capacità delle parti sono

certo, al riguardo attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e

conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.L.gs n. 82/2005, mi

chiedono di ricevere questo Atto, che viene redatto su supporto informatico

ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con Determina del Responsabile UTC n. _____ è

stata indetta una gara per l'appalto del Servizio Trasporto Pubblico a

Chiamata , comprensivo del Trasporto Scolastico, Servizi Sociali, educativi,

ricreativi, sportivi e culturali e con successiva Determina n. _____

_____ l'appalto è stato aggiudicato alla ditta

_____ per il compenso di €. _____ per

Km su un totale stimato di 45.000 Km. Annuo e quindi per l'importo annuo

complessivo di €. _____ e complessivo della durata triennale

dell'appalto di €. _____

- che in data _____ il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'avvio dell'esecuzione dei trasporti sotto riserva di legge;

- che il competente Ufficio ha provveduto ad acquisire certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Volendosi ora regolare le norme e condizioni che debbono disciplinare l'appalto di _____ che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

1. Il COMUNE DI URBISAGLIA affida in appalto alla ditta _____, che accetta, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su autobus nel territorio del Comune di Urbisaglia.

2. Il servizio si articola in :

- a) trasporto scolastico (gite scolastiche, giochi della gioventù ed ogni altra iniziativa didattica attuabile con il trasporto alunni)
- b) servizi supplementari (collegamenti intercomunali in occasione di manifestazioni pubbliche, trasporti per conto di associazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, colonie estive, corsi di nuoto, e qualsiasi trasporto richiesto dall'ente Affidante anche in giornate festive.)
servizi sociali, educatrici, ricreativi. Sportivi e culturali

3. Il presente Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi concorrono a definire, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta economica.

4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto saranno regolati mediante capitolato speciale di appalto, che verrà redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Contratto.

5. L'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente affidamento, avendo avuto inizio dal 1° settembre 201___, avrà durata fino al 31 agosto 201___ ;

2. Alla scadenza dell'affidamento l'Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto vigente.

ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1 Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara è stabilito in euro _____) per Km su un

totale stimato di 45.000 Km/anno salvo conguaglio negativo o positivo. Ai soli fini fiscali il canone di appalto risulta quindi di Euro _____ +

I.V.A..L'Appaltatore dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi come peraltro risultante dal D.U.R.C. depositato in atti di questo prot. INAIL

Eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico.

2 Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura, previa acquisizione e verifica della documentazione di regolarità contributiva. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile il conguaglio finale avverrà nel mese di Luglio a seguito delle verifiche contrattuali,

3L'Ente affidante si impegna a riconoscere all'Impresa gli interessi per ritardato pagamento calcolati in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35 C.E.E. qualora il ritardo si protragga oltre i 30 (trenta) giorni.

4 Il corrispettivo rimarra fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.è.

5 Il Comune effettuerà i pagamenti all' Appaltatore mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune comunicato con lettera in data _____ indirizzata al Comune di Urbisaglia ed acquisita al protocollo n. _____ in data _____ e che la persona delegata ad operare sullo stesso _____ è _____

6 La ditta per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si impegna ad utilizzare per il servizio in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, il predetto conto corrente bancario o postale dedicato già comunicato al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ART. 4 – PROGRAMMA D’ESERCIZIO

1. La data di inizio del servizio scolastico sarà coincidente con quella del calendario scolastico, così come fissata annualmente; Tale data potrà essere anticipata o posticipata, ad insindacabile giudizio dell’Ente affidante, senza che per tale motivo l’Impresa affidataria possa vantare rimborsi o risarcimenti di sorta. – Gli orari del servizio scolastico, dovranno coincidere con quelli delle attività didattiche; (scuola d’infanzia entrata 9.15 uscita 15.30 – elementare entrata 8.00 uscite 12.30 , 16.00 + servizio trasporto palestra - scuola media entrata 7.50 , 14.30 uscite 13.00 , 17.20

2. La percorrenza chilometrica è suddivisa in due percorsi, denominati “

Giro (a) località servite:

Giro (b) località servite:

Capoluogo / Montedoro

Capoluogo/ Pezzalunga

Abbadia /Selva

Valleresco / Entogge

Villamagna / Entogge

Illuminati / Fiastra /

Maestà / Convento

San Valentino/ Convento

Territorio Tolentino

Maestà/ Tolentino

Colmurano/RipeS.Ginesio

ART. 5 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU

RICHIESTA DELL’ENTE AFFIDANTE

1. Il programma di esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell’Ente affidante, per esigenze di utilità, le modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.

2. L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico dell'Affidatario, che provvede nella maniera più rapida a trasmettere l'informazione all'utenza.

ART. 6 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa affidataria può apportare modifiche al programma d'esercizio, previa approvazione dell'Ente affidante e garantendo la tempestiva informazione all'utenza provvedendo perlomeno, ad esporre presso le attività commerciali significative, un apposito avviso che segnali le modifiche di servizio (percorsi e/o orari e/o fermate ecc.)

Tali modifiche dovranno comunque assicurare il rispetto delle esigenze dell'utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione sia in termini quantitativi che qualitativi della domanda.

2. Le modifiche, laddove implicino variazioni in diminuzione o in aumento delle percorrenze annue, individuate in sede di aggiudicazione, comportano la revisione del corrispettivo dovuto, senza necessità di revisione degli obblighi ed impegni del Contratto

ART. 7 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali (frane, alluvioni) e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. In tali casi l'Impresa affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità

sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza.

L'adozione temporanea da parte dell'Impresa affidataria di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all'Ente affidante per il servizio svolto di cui al presente articolo,

3. Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri Enti , ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa affidataria fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente affidante (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

4. l'Impresa affidataria non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.

5. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 1 e 3, l'Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre Imprese. In caso di sciopero del proprio personale, l'Impresa affidataria garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l'Impresa affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90

esuccessive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente affidante e all'utenza.

6. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa affidataria è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

L'Impresa affidataria deve espletare il servizio giornaliero a mezzo di n° 2 autobus idonei alla percorrenza di strade extraurbane con capienza sufficiente al numero dei trasportati oltre al posto riservato per l'assistenza, muniti di rilevamento GPS visibile tramite password anche dal committente il tutto in ottemperanza a quanto appresso;

1. Dovrà provvedere a **mettere a disposizione personale ausiliario** per la sorveglianza dei trasporti relativi alla piscina, scuola d'infanzia ed alle scuole per cui tale servizio risulterà obbligatorio, detto personale, dovrà, oltre alla sorveglianza ed assistenza all'interno del bus, svolgere le funzioni di assistenza ed accompagnamento nelle operazioni di salita e

discesa dall'autobus, dalle aule della scuola Materna poste al primo rialzato del "ASILO INFANTILE A.GIANNELLI" .

2. Tutto il personale messo a disposizione per il servizio in oggetto, dovrà essere istruito per la manovrabilità dei dispositivi installati per l'abbattimento delle barriere architettoniche,

3. Per il servizio scolastico, gli autobus dovranno sostare davanti alle scuole servite 5 minuti prima dell'orario previsto per la salita o discesa degli alunni.

4. In caso di necessità (guasti automezzi, trasporti eccezionali ecc) si dovrà sostituire o integrare il parco macchine con automezzi adibiti al trasporto pubblico.

5. **Fatturazione separata per ogni servizio** svolto e fatturazione diretta ai soggetti utilizzatori del servizio , indicati dall'Ente Locale (es. scuole e/o associazioni le cui attività sono patrocinate dall'Amministrazione comunale)

6. Non sono ammessi veicoli aventi prima immatricolazione precedente al 01/09/2009 per tutti i servizi.

**ART. 9 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo

quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l'Impresa affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

3. E' a carico dell'Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'Impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che imponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

4. Al servizio pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **L'elenco nominativo di detti conducenti dovrà essere comunicato** dall'Impresa affidataria all'Ente affidante almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.

5 L'impresa sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio che viene svolto con l'impegno di capitali e dei mezzi, se richiesti e necessari, ed a completo rischio dell'Impresa stessa,

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'allontanamento del personale che abbia comportamenti non conformi all'etica ed al servizio svolto (ripetute infrazioni al codice della strada, linguaggio irriverente, abbigliamento ed atteggiamenti non decorosi, ecc) detta sostituzione dovrà essere effettuata entro e non oltre 8 giorni dalla richiesta.

ART. 10 – QUALITA' DEI SERVIZI

1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, ed ad intraprendere azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. L'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale effettuerà la vigilanza ed il controllo sul servizio . Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal personale dipendente del Comune e comunicata all'Impresa. Entro 2 giorni dalla data di comunicazione il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

3. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra gli utenti e l'Impresa o i suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'Impresa con rinuncia all'autorità giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato dipendente.

4. L' Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi , di chiedere

eventuali adeguamenti , di invitare ove ritenuto necessario , la ditta a sottoporre gli automezzi a revisione presso l'Ispettorato della Motorizzazione. Gli eventuali adeguamenti e riparazioni saranno eseguite dalla ditta appaltatrice a sue spese.

5. L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per la condotta di marcia, si per gli utenti trasportati.

ART. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio. L'Impresa affidataria deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto nella redazione dell'offerta.

2. L'Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare deve provvedere:

a. alla fornitura, senza alcun onere, di ogni tipologia di titolo di viaggio e di eventuali tessere, l'impresa dovrà altresì fornire l'elenco delle utenze del servizio, verificando che il trasporto venga effettuato solo nei confronti degli aventi diritto in regola con i pagamenti, segnalando al Comune casi in cui vi

siano richieste di servizio non precedute dai dovuti pagamenti delle relative tariffe determinate e riscosse dall'Ente Locale;

b. all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

3. L'Impresa affidataria deve comunicare con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, all'Ente affidante, la effettuazione dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonchè l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 0,5% del corrispettivo che costituirà apposita garanzia per l'assolvimento di detto obbligo. Restano ferme le norme che regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta dall'Ente affidante non saranno corrisposti interessi al momento della eventuale restituzione.

4. Sono inoltre a carico dell'Impresa affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Contratto.

ART. 12 – GARANZIE FINANZIARIE

1. L' Appaltatore , a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione definitiva di euro _____ pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, a mezzo polizza fidejussoria n. _____ 0 rilasciata in data _____ dalla _____.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal D.Lgvo n. 163/2006 e successive modificazioni.

3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di 3 (tre) giorni .In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

1. L' Appaltatore ha prodotto, come previsto dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dal capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione stipulata con la _____ con sede a _____ per danni a impianti e opere e per responsabilità civile verso terzi con massimale /sinistro alla stipula di euro 5.000.000,00.

2. E' a carico esclusivo dell'Impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l'Impresa affidataria si impegna a malleverare l'Ente affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

3. L'Impresa affidataria ha trasmesso all'Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e

previste in contratto. L'Ente affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

ART. 14 – SUB-AFFIDAMENTO

E' vietata ogni forma di sub affidamento in appalto o cessione del presente contratto di appalto.

ART. 15 - PENALI

1. Fuori dai casi di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto, sopra citati, e fermo restando il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti ed al risarcimento del danno subito, qualora l'Ente affidante accerti, da parte dell'Impresa affidataria, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente contratto e in tutti i documenti allegati, provvederà a diffidare l'Impresa affidataria a mezzo di comunicazione scritta, da recapitarsi con raccomandata A.R., ed eventualmente da anticiparsi tramite e-mail o a mezzo fax, assegnando un congruo termine per adempiere, termine questo che non potrà essere inferiore ai 10 giorni consecutivi di calendario.

2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti dell'Impresa stessa una penale il cui importo massimo non può superare la percentuale del 10% del corrispettivo dovuto.

3. Indipendentemente dalla comunicazione scritta e su semplice accertamento da parte dei competenti organi di vigilanza di infrazioni lievi che incidono sul regolare svolgimento del servizio verranno applicate le penali di cui al disciplinare di appalto.

4. Nel caso in cui l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno compensate in sede di liquidazione di crediti dell'impresa. o prelevate dalla cauzione definitiva che la stessa Impresa avrà l'obbligo di reintegrare nei successivi 3 (tre) giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede alla risoluzione del contratto.

5. Nel caso di interruzioni del servizio superiori ad un giorno , il Comune si riserva il diritto di rivalsa per le spese sostenute per riattivare il servizio conformemente alle norme del presente contratto.

ART. 16 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

1. L'impresa affidataria è dichiarata decaduta dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa affidataria;
- c. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d. mancata ottemperanza da parte dell'Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
- e. qualora l'Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f. qualora l'Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

g. qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituire la cauzione nell'importo iniziale e nel termine di tre giorni;

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. l'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b. nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;

d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;

e. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

ART. 17 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

1. DUE sono gli autobus impiegati, saranno forniti dalla ditta appaltatrice dovranno essere idonei per il trasporto scolastico e dovranno essere idonei a percorrere le strade interessate dal servizio essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovrà essere dotato di cronotachigrafo e apertura automatica degli sportelli, impianto GPS per rilevazione chilometrica.

2. L'impresa dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate di tutte le situazioni che incidono sul servizio scolastico.

3. In caso di eccezionali avversità atmosferiche la ditta dovrà concordare preventivamente con il Comune la possibilità di interruzione o limitazione del servizio, nessuna decisione autonoma in tal senso può essere presa unilateralmente,

4. La ditta si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa dei bambini sull'autobus assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia (discesa e salita sempre sulla destra) il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità nel più lato senso.

5. L'impresa appaltatrice dovrà adeguare i propri orari di trasporto alle esigenze scolastiche che si rendessero necessarie nel corso dell'anno scolastico in concomitanza di qualsiasi evento che richiedesse una riduzione di orario (scioperi, assemblee sindacali ecc.).

6. In concomitanza di uscite didattiche, all'interno o esterno del territorio comunale, la ditta, potrà avvalersi di autobus gran turismo nel caso in cui il numero di passeggeri risultasse maggiore di 32+1 il costo chilometrico sarà raddoppiato.

7. I costi delle uscite didattiche, dovranno essere fatturati al Comune di Urbisaglia

8. Il costo chilometrico è comprensivo dei tempi di sosta e di attesa che l'attività didattica richiede, eventuali rientri degli autobus dovranno essere preventivamente concordati ed il chilometraggio necessario per tali operazioni verrà scalato dalla sommatoria mensile.

~~1. 9. In allegato alla contabilità mensile deve essere prodotto il report dei dati GPS relativi a ciascun autobus~~

ART. 18 DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI EDUCATIVI, RICREATIVI, SPORTIVI E CULTURALI

1. Gli autobus impiegati per il trasporto sociale, educativo, ricreativo, sportivo e culturale, saranno gli stessi utilizzati per il servizio scolastico.

2. Nel caso di concomitanza del servizio richiesto con l'impegno del servizio scolastico, la ditta dovrà mettere a disposizione ulteriori automezzi idonei al trasporto,

La ditta dovrà comunque garantire idonei mezzi per il trasporto sociale a favore di categorie anziane e disagiate.

3. Il costo chilometrico è comprensivo dei tempi di sosta e di attesa che l'attività in parola richiede, eventuali rientri degli autobus dovranno essere preventivamente concordati.

4. I trasporti di cui il presente articolo possono essere richiesti anche nei giorni festivi nessuno escluso ed avere durata temporale superiore alle 8 ore.

5. I costi relativi ai servizi di cui al presente articolo dovranno avere specifica fatturazione.

6. A titolo esplicativo ma non esaustivo rientrano nel presente articolo i seguenti servizi :

- Bus Navetta
- Attività Centri sociali
- Trasporto Terme
- Gite Centro sociale
- Colonie Estive

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL

D. LGS. N. 196/2003

Il Comune di Urbisaglia, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti del servizio di trasporto scolastico e alle rispettive famiglie e degli utenti del servizio di trasporto urbano ed extrascolastico, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto e comunque dalla data di inizio effettivo del servizio. La Ditta è tenuta all'osservanza del D. Lgs. N. 196/2003.

Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

a)-dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

b)-non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti e presso gli utenti in generale (salvo casi eccezionali che riguardano l'incolumità e/o la sicurezza degli stessi, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa del titolare);

c)-non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino

l'incolumità e/o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare

o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare né diffondere

dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del contratto di

appalto;

d)-dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei

dati in suo possesso;

e)-il trattamento dei dati dovrà essere limitato alle finalità dello

svolgimento del servizio.

ART. 20– NORMATIVA

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la

sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le

disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque,

tutte le altre clausole contenute nel Contratto di Servizio.

2. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Bando di Gara e

del Contratto di Servizio. Per quanto in essi non espressamente

disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme

del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto del capitolato speciale di

appalto e degli atti di gara e li sottoscrivono per accettazione, anche se

non vengono allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nel

presente contratto si rinvia al codice dei contratti D.L.gs 163/2006 e

relativo Regolamento DPR 207/2010, al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore in materia.

ART 21 SPESE A CARICO IMPRESA E DOMICILIO

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali, di registrazione, sono a carico dell'Impresa affidataria. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Urbisaglia. Il presente contratto è soggetto ad IVA e pertanto verrà registrato a tassa fissa.

ART 22 COSTITUZIONE IN MORA

1. Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente disciplinare operano di pieno diritto senza obblighi per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore

ART.23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. Si stabilisce che il foro competente è quello di MACERATA.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Al riguardo i contraenti convengono che il presente rapporto contrattuale si risolva immediatamente nel caso in cui le

transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società

Poste Italiane spa. Della risoluzione del contratto sarà contestualmente informata

la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Macerata. CIG

ART. 25 – OBBLIGHI DATORE LAVORO

1. L' Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26– REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L' Appaltatore da me preventivamente ammonito, come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi come peraltro risultante dal D.U.R.C. depositato in atti di questo Ente.

ART. 27 – NORME INSERIMENTO DISABILI

1. L' Appaltatore da me preventivamente ammonito, come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo

1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili , come da documentazione conservata in atti.

ART. 28 – DOMICILIO APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l' Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune , ubicata in URBISAGLIA C.so GIANNELLI N. 45.

ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI

1. L' Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune .

ART. 30 - REGISTRAZIONE

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i SERVIZI dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui sarà registrato a tassa fissa, le imposte di bollo di € 45,00 e registro di € 200,00 sono assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.

ART. 31 CODICE COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.4.2013 e dal codice di comportamento del Comune di Urbisaglia. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione

della natura e della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

~~Richiesto, io Segretario rogante ho redatto il presente atto con modalità elettronica mediante utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 28 pagine video, comprese le firme, atto che letto ai comparenti è stato ritenuto conforme alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono entrambi con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD, con apposizione della marca temporale associata alla firma dell'Ufficiale rogante.~~

PER IL COMUNE DI URBISAGLIA

Geom. Massimo Rastelli

(.....)

PER LA DITTA

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE